

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata15.02.2021

Info/38(R)/VIDIMAZIONE REGISTRI CAROCO E SCARICO: la nota di Ecocamere

REGISTRO DI CARICO E SCARICO: INDICAZIONI OPERATIVE DI ECOCAMERE SULLA VIDIMAZIONE

Nell'informarvi della nota esplicativa di Ecocamere sulla procedura di vidimazione dei registri di carico e scarico, ricordiamo che nel novellato **articolo 190** del Dlgs 152/06 (così come modificato dal Dlgs 116/2020), il comma 2 richiama ancora, fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto ministeriale, la validità del modello disciplinato dal DM 1° aprile 1998 n.148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti con modalità e procedure fissate dalla normativa sui registri IVA.

In questi giorni sul sito ufficiale di ECOCAMERE appare la nota seguente sotto riportata.

05/02/2021 **Vidimazione dei Registri di carico e scarico: indicazioni operative da Unioncamere** A fronte delle difficoltà interpretative segnalate dalle imprese, Unioncamere da predisposto una nota per le Camere di commercio.

VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO: INDICAZIONI OPERATIVE DA UNIONCAMERE

Data di pubblicazione: 05/02/2021

L'articolo 190 "Registro cronologico di carico e scarico" del D.lgs. 152/2006 è stato modificato in occasione del recepimento delle Direttive comunitarie n. 851 e 852 del 2018 (parte del pacchetto europeo sull'economia circolare), per effetto del D.lgs. 116/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso settembre.

A fronte delle difficoltà segnalate dalle imprese in merito all'interpretazione della normativa, Unioncamere ha predisposto una nota che fornisce indicazioni alle Camere di commercio sulla vidimazione dei Registri di carico e scarico dei rifiuti. Nella nota si richiama quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate a proposito di libri e registri contabili: la numerazione progressiva delle pagine va effettuata prima dell'utilizzo, con l'indicazione – in ogni pagina – dell'anno a cui si

riferisce, per cui l'anno da riportare non è quello in cui viene effettuata la stampa delle pagine, bensì quello a cui in senso stretto è relativa la contabilità.

Secondo Unioncamere sulla vidimazione dei Registri di carico e scarico rimangono perciò valide le <u>modalità operative in essere, già precisate con una precedente nota nel 2008</u>, che nello specifico contengono le seguenti indicazioni:

- per i *Registri cartacei con pagine già numerate:* trattandosi di registri prestampati con fogli che già presentano una numerazione, non dovrà essere apposta nessuna numerazione aggiuntiva;
- per i *Registri tenuti tramite strumenti informatici:* per accelerare la procedura, si suggerisce alle imprese prima della vidimazione di stampare le pagine che costituiranno il registro, avendo cura che le pagine siano numerate in modo progressivo e riportino la denominazione e il codice fiscale dell'azienda; in ogni pagina dovrà poi essere riportato l'anno di riferimento, indicandolo al momento della scrittura dei movimenti.